

nale ed internazionale, producendo un danno economico rilevante per i pescatori italiani;

impegna il Governo

valutare l'opportunità e, successivamente, ad adottare dal 1° gennaio del 2006 l'applicazione delle accise per il gasolio nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi nel settore ittico.

9/6063/**35**. Mantovani.

La Camera,

premesso che:

il fenomeno del « caporalato » è assai diffuso nel Meridione;

il suddetto fenomeno consiste nello sfruttamento della manodopera di cittadini, in particolar modo di cittadini stranieri, ad opera dei cosiddetti « caporali » che fungono da intermediari tra i proprietari dei campi coltivati e i lavoratori;

impegna il Governo

richiedere agli Ispettorati del Lavoro l'effettuazione di un monitoraggio periodico — almeno semestrale — sul fenomeno del « caporalato » ed a inviare delle relazioni scritte al Ministro delle politiche agricole e forestali, alle competenti Commissioni Parlamentari, all'Assessorato regionale competente e alle associazioni di categoria.

9/6063/**36**. Russo Spena.

La Camera,

premesso che:

nel territorio del nord barese e, in particolare, nella zona di Bitetto (Bari) si coltiva un qualità di oliva denominata « Termite »;

il comune di Bitetto e le associazioni di categoria: Coldiretti e Unione Agricol-

tori hanno dato vita al comitato per la « denominazione di origine protetta dell'oliva dolce di Bitetto »;

a breve, il citato comitato presenterà al Ministero delle politiche agricole e forestali la documentazione e la perimetrazione del territorio interessato dalla coltivazione della « Termite » allo scopo di avviare l'iter per il riconoscimento del marchio D.O.P.;

impegna il Governo

attivarsi in senso affermativo, quando giungerà la documentazione complessiva, per il riconoscimento del marchio D.O.P. della oliva « Termite » di Bitetto in seno all'Unione Europea.

9/6063/**37**. Folena.

La Camera,

premesso che:

da quanto reso noto dai dati elaborati per il progetto denominato « la fabbrica del futuro » realizzato da Assindustria di Bari, la Puglia negli ultimi anni è diventata terra di conquista del mercato dell'olio d'oliva da parte di produttori provenienti da Grecia, Spagna, Tunisia e Ucraina;

accanto all'aumento delle importazioni dell'olio d'oliva resta da sottolineare l'esistenza di traffici illeciti dei prodotti agricoli, fenomeno non ancora emerso nella sua drammaticità, e la questione della qualità dei prodotti e della tutela della salute dei consumatori;

impegna il Governo

ad adottare iniziative a livello nazionale e comunitario al fine di difendere le produzioni tipiche e di qualità italiane e in particolar modo quelle pugliesi;

a garantire controlli severi e continuativi sui prodotti importati allo scopo di tutelare la salute dei cittadini e contra-

stare le importazioni di prodotti non corrispondenti alla qualità dei prodotti agroalimentari vigente in Italia.

9/6063/**38**. Provera.

La Camera,

premesso che:

la raccolta di pomodoro quest'anno in Italia ha registrato una produzione record;

l'elevata produzione di pomodoro non ha indotto le Autorità competenti a ubicare la produzione « eccedente » su altri mercati, verosimilmente mercato nazionale, comunitario e mondiale;

recentemente il Comitato del Codice Doganale riunitosi a Bruxelles ha dato il via libera all'importazione del concentrato di pomodoro dalla Cina;

impegna il Governo

farsi promotore in seno al Comitato del Codice Doganale di una iniziativa allo scopo di rivedere la decisione di importare dalla Cina il concentrato di pomodoro;

ad assumere iniziative urgenti allo scopo di tutelare la produzione tipica e di qualità del pomodoro coltivato in Italia e in particolare quello pugliese.

9/6063/**39**. Mascia.

La Camera,

premesso che:

il fenomeno del « caporalato » è assai diffuso nel Meridione;

il suddetto fenomeno consiste nello sfruttamento della manodopera femminile e in particolar modo di donne straniere ad opera dei cosiddetti « caporali » che fungono da intermediari tra i proprietari dei campi coltivati e i lavoratori;

impegna il Governo

assumere iniziative urgenti allo scopo di contrastare e porre fine al fenomeno del

cosiddetto « caporalato » e ad emanare direttive precise e circostanziate agli Ispettorati del Lavoro al fine di eliminare il fenomeno citato.

9/6063/**40**. Titti De Simone.

La Camera,

premesso che:

le imprese agricole, in particolar modo quelle riconosciute in stato di crisi di mercato, hanno omesso di pagare o hanno pagato tardivamente i contributi e i premi previdenziali e assistenziali obbligatori, il tutto anche a causa della crisi che ha colpito il settore agricolo;

alla luce di quanto suesposto è necessario consentire alle imprese agricole di potersi porre in una condizione di regolarizzazione dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori, nonché dei contributi dovuti,

impegna il Governo

valutare l'opportunità e, successivamente, ad adottare in tempi brevi iniziative allo scopo di permettere alle imprese agricole di regolarizzare i mancati versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori, dovuti a tutto il mese di dicembre del 2004, consentendo alle imprese agricole di versare entro il 30 marzo del 2006 una quota non inferiore del 20 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi e di premi, rateizzando la restante parte in quattro rate annuali.

9/6063/**41**. Alfonso Gianni.

La Camera,

premesso che:

vi è uno studio realizzato dalla Missione italiana dei medici senza frontiera, sulle condizioni di vita e di salute degli immigrati occupati nell'agricoltura,

rappresenta una significativa fonte di informazione e un importante strumento per la comprensione della realtà dell'immigrazione in Italia;

il lavoro di indagine ha coperto 5 regioni: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, le settecentosettanta persone intervistate hanno svelato un mondo impressionante per la precarietà delle condizioni di vita e di salute che sono a dir poco preoccupanti;

all'assistenza sanitaria a tutti gli stranieri a qualunque titolo presenti nel nostro paese, nonostante la legge italiana l'assicuri dal 1998, non hanno accesso gli stranieri nella maggior parte dei casi vengono violati il loro diritto alla salute;

impegna il Governo

a garantire l'accesso delle immigrate e degli immigrati all'assistenza sanitaria nazionale dando risposte adeguate attraverso ambulatori dedicati, presidi sanitari nelle zone di campagna dove si svolge il lavoro dalla mattina alla sera.

9/6063/**42**. Nardini.

La Camera,

premesso che:

l'ISMEA ha rilevato che la spesa per i carburanti in agricoltura è cresciuta del 9,8 per cento;

l'aumento del costo della spesa per i carburanti in agricoltura incide anche sull'aumento dei prodotti agroalimentari all'ingrosso e al dettaglio con grave pregiudizio economico per quelle classi sociali monoreddito;

l'aumento del 9,8 per cento rende i prodotti agroalimentari assai meno competitivi sul mercato internazionale, producendo un danno economico rilevante per gli agricoltori italiani;

impegna il Governo

adottare iniziative che impediscano l'aumento indiscriminato dei prezzi al con-

sumo dei prodotti agricoli, a cominciare da interventi che riducano gli aumenti dei carburanti, ossia con la detassazione del 10 per cento del costo dei carburanti in agricoltura, reperendo i fondi necessari dalla spesa di bilancio del comparto della Difesa.

9/6063/**43**. Deiana.

La Camera,

premesso che:

l'aumento del costo della spesa per i carburanti in agricoltura incide anche sull'aumento dei prodotti agroalimentari, in particolar modo quelli del settore vitivinicolo, all'ingrosso e al dettaglio con grave pregiudizio economico per quelle classi sociali monoreddito;

l'elevato costo dei carburanti in agricoltura rende i prodotti agroalimentari, specificatamente quei prodotti del settore vitivinicolo, assai meno competitivi sul mercato internazionale, producendo un danno economico rilevante per gli agricoltori italiani;

impegna il Governo

valutare l'opportunità e, successivamente, ad adottare dal 1° gennaio del 2006 l'applicazione delle accise per il gasolio nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 30 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori nel settore vitivinicolo.

9/6063/**44**. Valpiana.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema infor-

mativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni.

9/6063/**45**. Abbondanzieri.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi

delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni.

9/6063/**46**. Adduce.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Piemonte.

9/6063/**47**. Agostini.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Valle d'Aosta.

9/6063/**48**. Albonetti.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema infor-

mativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Lombardia.

9/6063/**49**. Angioni.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra

sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Trentino-Alto Adige.

9/6063/**50**. Amici.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Veneto.

9/6063/**51**. Bandoli.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Friuli-Venezia Giulia.

9/6063/**52**. Roberto Barbieri.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte

dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Liguria.

9/6063/**53**. Bellini.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un sog-

getto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Emilia-Romagna.

9/6063/**54**. Benvenuto.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Toscana.

9/6063/**55**. Bettini.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Umbria.

9/6063/**56**. Bielli.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo

4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Marche.

9/6063/**57**. Bogi.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione

del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Lazio.

9/6063/**58**. Bolognesi.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione

della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Abruzzi.

9/6063/**59**. Bonito.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Molise.

9/6063/**60**. Borrelli.

La Camera,

premessò che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Campania.

9/6063/**61**. Bova.

La Camera,

premessò che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Puglia.

9/6063/**62**. Buffo.

La Camera,

premessò che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due com-

ponenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Basilicata.

9/6063/**63**. Buglio.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Calabria.

9/6063/**64**. Cabras.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Sicilia.

9/6063/**65**. Caldarola.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema infor-

mativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Sardegna.

9/6063/**66**. Calzolaio.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra

sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Piemonte.

9/6063/**67**. Capitelli.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a ri-

chiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Valle d'Aosta.

9/6063/**68**. Carboni.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Lombardia.

9/6063/**69**. Carli.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la

gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Trentino-Alto Adige.

9/6063/**70**. Cazzaro.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un sog-

getto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Veneto.

9/6063/**71**. Cennamo.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Friuli-Venezia Giulia.

9/6063/**72**. Chianale.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Liguria.

9/6063/**73**. Chiti.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte

dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Emilia-Romagna.

9/6063/**74**. Cialente.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione

del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Toscana.

9/6063/**75**. Coluccini.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione

della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Umbria.

9/6063/**76**. Cordonì.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Marche.

9/6063/**77**. Crisci.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo

4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Lazio.

9/6063/**78**. Crucianelli.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del de-